



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia

Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia, composto dai magistrati

Dott. Silvia Bianchi Presidente

Dott. Ivana Morandin Giudice

Dott. Sara Pitinari Giudice relatore ed estensore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 144 - 1/2024 r.g.

promosso da

ORGANA SPV S.r.l. società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Conegliano (TV), via Alfieri 1, rappresentata da Intrum Italy S.p.a.

nei confronti di

ROYAL MOTO ITALIA S.a.s. di Torrielli G. & C., con sede in Venezia-Marghera, Via Pasini n. 25, c.f. 02680610280 e P.IVA 03037800277, e del socio accomandatario **GIANLUCA TORRIELLI**, nato a Genova il 17.05.1955, c.f. TRR GLC 55E17 D969R, residente in Venezia-Marghera, Via Villabona 140 piano 2 interno 13.

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di **ROYAL MOTO ITALIA S.a.s. di Torrielli G. & C.** e del socio accomandatario **GIANLUCA TORRIELLI**;



esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex artt.* 1, 2 e 121 CCI;

ritenuto infatti che debbono intendersi superate le soglie di cui all'art. 2 CCI: la società, nel costituirsi in giudizio, non ha dimostrato, come era suo onere, il mancato superamento delle stesse mediante la produzione di documentazione contabile;

premesso che deve ritenersi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente;

rilevato infatti che il creditore istante ORGANA SPV S.r.l. ha acquisito per effetto di un'operazione di cartolarizzazione il credito di euro 47.408,22 originariamente vantato Intesa San Paolo spa e portato dal decreto ingiuntivo n. 112/2022, oltre alle spese del procedimento monitorio ed interessi;

rilevato che di tale operazione di cartolarizzazione è stata data notizia in Gazzetta Ufficiale e risulta dimessa in atti la dichiarazione resa da Intesa San Paolo spa che conferma l'avvenuta cessione del credito;

ritenuto che la società ROYAL MOTO ITALIA S.a.s. di Torrielli G. & C., versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante debito tributario come certificato dall'Agenzia delle Entrate, dai



debiti contributivi, dal mancato rimborso del finanziamento prestato dall'istituto di credito;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e del socio illimitatamente responsabile;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **ROYAL MOTO ITALIA S.a.s. di Torrielli G. & C.**, con sede in Venezia-Marghera, Via Pasini n. 25, c.f. 02680610280 e P.IVA 03037800277, e del socio accomandatario **GIANLUCA TORRIELLI**, nato a Genova il 17.05.1955, c.f. TRR GLC 55E17 D969R, residente in Venezia-Marghera, Via Villabona 140 piano 2 interno 13;

nomina

la dott.ssa **Sara Pitinari** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il dott. **MARCO SILVESTRI** Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno 26.2.2024 ad ore 12.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata



con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.



Così deciso in *Venezia* nella camera di consiglio del 6.11.2024

Il Giudice estensore

Sara Pitinari

Il Presidente

Silvia Bianchi

